

ALLEGATO "B" Repertorio n.ro 54219

Raccolta n.ro 27728

STATUTO

"ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA LA PRIMULA

ENTE DEL TERZO SETTORE"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione Culturale che assume la denominazione di: **"ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA LA PRIMULA ETS"** o anche in forma abbreviata **"A.S.I.P. ETS"**.

1. L'Associazione applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo Settore o anche in seguito CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS - Ente del Terzo Settore, che dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

L'associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. E' retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

2. L'associazione ha sede in Agrigento, nella via Fosse Ardeatine - Frazione San Calogero, e ha la facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere, in Italia e/o all'Estero, sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, rappresentanze e dipendenze di ogni genere. La variazione della sede nell'ambito dello stesso comune potrà essere decisa e pubblicizzata dall'organo amministrativo.

3. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 2 - FINALITÀ

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore, garantendo continuità ai suoi principi fondamentali di finalità solidaristiche e privi di lucro a cui si è sempre ispirata sin dalla data della costituzione della stessa.

In particolare, conformemente a quanto previsto all'art. 5 del CTS per come precisato al successivo articolo, l'associazione si propone:

- a) l'organizzazione di corsi di formazione culturale e professionale rivolti ai capi di Istituto e ai docenti di ogni ordine e grado;
- b) l'organizzazione di corsi di specializzazione riguardanti la formazione dei docenti di sostegno di ogni ordine e grado, finalizzati all'integrazione dei soggetti handicappati;
- c) la prestazione di consulenza alle scuole statali di ogni ordine e grado dotate di autonomia per la realizzazione di progetti finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa (musicale, tradizioni popolari etc.);
- d) la divulgazione turistica e culturale tramite un planetario di lezioni di astronomia per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- e) la gestione e l'istituzione di istituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne;
- f) l'organizzazione di manifestazioni culturali, canore, musicali, balletti, mostre, fiere, concorsi, premi, gite ed iniziative turistiche;
- g) la fornitura del personale e della strumentazione utile per la realizzazione di qualsiasi tipo di manifestazione, conferenze, saggi, etc.;
- h) la fornitura a terzi di servizi di baby-sitter e di nursery avvalendosi di puericultrici ed assistenti sociali.

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione potrà avvalersi dei seguenti mezzi:

- a) la disponibilità dello stabile e delle attrezzature adeguate, regolata da convenzione con l'amministrazione comunale;
- b) il contributo da parte dell'amministrazione Comunale, prestato e regolato anch'esso dalla convenzione di cui al punto a) precedente;
- c) i contributi dello Stato e della Regione Sicilia e degli Enti Locali, anche in base alle vigenti norme in materia;
- d) le quote pagate dai genitori dei bambini iscritti;
- e) le elargizioni di associazioni o di terzi (persone fisiche od enti);
- f) le donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

L'associazione potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le altre provvidenze in genere: statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente; compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, finanziarie e contrattuali ritenute utili o necessarie.

E' data facoltà al Presidente dell'Associazione di aderire, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, ad altre Associazioni, Enti ed iniziative le cui finalità siano compatibili con quelle sopra individuate.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà:

- I) acquistare attrezzature, macchinari e strumenti necessari all'espletamento dell'attività;
- II) compiere tutte le operazioni di ordine tecnico e finanziario opportune e/o necessarie;

III) usufruire di contributi di enti pubblici e di finanziamenti agevolati;

IV) curare l'organizzazione di manifestazioni sportive e culturali.

Per perseguire le proprie finalità l'Associazione potrà stipulare apposite convenzioni con Enti, Società, Associazioni, Imprese, gestori di immobili, impianti ed arredi anche sportivi, con facoltà di utilizzarli per la propria attività.

Pertanto l'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente o in forma prevalente, finalità sociale e svolge la propria attività nei seguenti settori:

ASSISTENZA SOCIALE - ISTRUZIONE - FORMAZIONE

ART. 3 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

La scuola dell'infanzia, non obbligatoria, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educative dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola primaria.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nello specifico riconducibili alle lettere:

Lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva l'Associazione si attiverà mediante:

a) stipulazione di accordi e convenzioni, partecipazione a bandi, gare ed inviti, con Enti ed Istituzioni pubbliche e/o Private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;

b) collaborazione con operatori economici, associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi Istituzionali;

c) raccolta Fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca Fondi.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di-

pendente o creare nuove forme di partecipazione con tutte quelle forze, italiane o estere, che perseguono le stesse sue finalità ed in particolare con: gli ETS, gli Enti Locali, i Ministeri dello Stato italiano, Organizzazioni umanitarie ed in generale con tutti gli organismi Istituzionali nei quali l'Associazione interviene per lo svolgimento delle sue attività.

Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d'azione, progettazione ed operatività nei confronti dei partners.

Art. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs.117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO

Oltre al Patrimonio iniziale, costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, nonché dai beni patrimoniali e dagli eventuali avanzi dei rendiconti di gestione degli esercizi precedenti, l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- 5) rendite patrimoniali;
- 6) proventi da attività di raccolta fondi;
- 7) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.;
- 8) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 6 - BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio dell'esercizio redatto a norma di legge e formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla Relazione di Missione

che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio, sarà sottoposto all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

Art. 7 - I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 8 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento dell'eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 9 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
- e) di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta;
- f) ad ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci,
2. il Consiglio Direttivo (o anche Comitato Direttivo);
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo, se deliberato dall'Assemblea o previsto per legge;
5. il Collegio dei Probiviri, se deliberato dall'Assemblea.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art.24 c.4 D.lgs.117/2017) purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota. Hanno diritto di voto

tutti coloro che sono iscritti nel Libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta due componenti il Consiglio Direttivo o almeno un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera sul riesame dell'esclusione dei soci;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio ed è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, pec, ecc.), o di ogni altro strumento idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da recapitarsi ai soci almeno 5 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, oltre ad analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno

dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta

richiesta da almeno due membri (nel caso di organo composto da 3 membri) o tre membri (nel caso di organo composto da 4 o 5 membri), e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso provvede, tra l'altro a:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- 3) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- 4) determina la quota associativa annuale;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 6) provvedere a tutti gli affari non rientranti nella competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da spedirsi anche per e-mail, pec, o consegnato con ogni altro strumento idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica fino a revoca.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.14 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito regi-

stro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.15 SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

ART.16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.to: MOSCATO Calogero

GIUSEPPE FANARA NOTAIO (Sigillo)